



Sent. n. 133/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Angelo Maria Quaglini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80337 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale del Lazio nei confronti di:

1) X X C.F. X nato a X (X) il X.X.X e residente in X(X) Via X n. X;

2) X X C.F. X nato a X (X) il X ed ivi residente alla Via X X n. X, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Arciero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via delle Forze Armate n. 41;

3) X X C.F. X nato a X (X) il X.X.X ed ivi residente Via X X n. X, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio

Arciero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via delle Forze Armate 41;

4)X X C.F. X nato a X (X) il X.X.X e residente in X Via X X n. X, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Teolis del Foro di Cassino, ed elettivamente domiciliato in Roma Via Boccea 326;

5)X X C.F. X nato a X (X) il X.X.X ed ivi residente in Via X X n. X, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Arciero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via delle Forze Armate n. 41;

6)X X C.F. X nato a X (X) il X.X.X ed ivi residente alla Via X X n. X;

7)X X C.F. X nato a X (X) il X.X.X e residente in X (X) Viale X X n. X, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Arciero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via delle Forze Armate n. 41;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Tenutasi la camera di consiglio e l'udienza del 1° ottobre 2024;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2024,

con l'assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il Giudice relatore Cons. dott.ssa Alessandra Sanguigni, per la Procura il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. Andrea Baldanza, l'avv. Antonio Arciero per il convenuto X X, l'avv. Elisabetta Teolis per il convenuto X X. Nessuno comparso per gli altri convenuti X X e X X.

FATTO

1. Con atto di citazione del 3-4-2024, previo invito a dedurre ed audizione dei richiedenti, la Procura ha citato in giudizio i sette convenuti indicati in epigrafe, all'epoca dei fatti in servizio nei ruoli della Polizia di Stato, per sentirli condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, della somma complessiva di € 375.965,19 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data dell'evento lesivo sino al saldo effettivo e spese di giudizio.

2. Il requirente ha rappresentato che la notizia di danno, avente i caratteri di specificità e concretezza, era pervenuta da parte della Polizia di

Stato, nonché era rinvenuta nella segnalazione del decreto di custodia cautelare, emesso nei confronti degli imputati odierni convenuti, e nella richiesta di rinvio a giudizio, oltre che originata da clamore mediatico.

I convenuti odierni sono stati condannati in via definitiva mediante giudizio immediato ai sensi degli artt. 551 e 416 c.p.p. (Tribunale di Roma Sez. III penale sent. n. X/X confermata con riduzione della pena dalla Corte d'Appello di Roma III Sez. penale sent. n. X/X) per i reati di cui agli artt. 110, 81, 318, 321 c.p. in concorso fra loro e previo concerto con un imprenditore pregiudicato. La sentenza d'appello aveva confermato l'impianto accusatorio, tuttavia riducendo le pene detentive e per X, X, X, X e X revocando l'estinzione del rapporto di lavoro e riducendo le pene accessorie. La Corte di cassazione (Sez. VI Penale, sent. n. X del X febbraio X depositata il X giugno X) ha annullato la sentenza d'appello solo limitatamente alle pene accessorie, eliminando l'interdizione dai pubblici uffici e limitando ad un anno l'incapacità di contrarre con la

pubblica amministrazione, confermando la linea accusatoria e la condanna penale, rendendo la sentenza di condanna definitiva e irrevocabile.

3. I poliziotti su indicati erano anche stati destinatari di specifico atto di preavviso e messa in mora da parte dell'Amministrazione nel febbraio-marzo 2019. Il requirente ha riferito, inoltre, che era stato attivato dall'Amministrazione il procedimento disciplinare, esitato per il X e il X nella cessazione *ope legis* dal rapporto di lavoro; per X, X, X, X e X si era concluso con la sospensione dal servizio per sei mesi.

4. In sintesi, la complessa istruttoria ha ad oggetto il danno derivante da episodi corruttivi, nei quali erano stati coinvolti i predetti agenti della Polizia di Stato unitamente ad un funzionario della Procura della Repubblica di Roma; all'esito della istruttoria era emersa un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dei convenuti.

5. La Procura aveva notificato ai medesimi l'invito a depositare deduzioni e documenti, cui hanno controdedotto solo X, X, X, X e X, con richiesta di

audizione, che ha avuto luogo alla presenza dei rispettivi difensori. Le difese, ad avviso della Procura, non sono state idonee a superare in generale le contestazioni, e per X e X non sono emersi elementi nuovi atti a smentire l'accusa, mentre per gli altri vi è stata solo una riduzione nella quantificazione dell'ipotizzato danno diretto.

6. Con atto di citazione, la Procura formulava, quindi, le ipotesi di danno riconducibili a due distinte e correlate voci di danno:

-il danno diretto, sub specie di danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, per un totale di € 173.965,19 è stato quantificato in via equitativa in misura pari al 30% delle retribuzioni lorde complessivamente percepite dai convenuti nel periodo di riferimento (gennaio 2016 - giugno 2018), ricalcolando l'importo solo per X, X, X, X e X, tenendo conto del minor lasso temporale correlato alla data di inizio della frequentazione con l'imprenditore X X, "boss della malavita organizzata"; l'importo del danno diretto è stato determinato nel 30% della retribuzione

percepita nel periodo: X € 29.296,50; X € 27.735,79;
X € 19.873,53; X € 25.509,77; X € 23.781,93; X €
19.519,59; X € 28.248,08;

-il danno all'immagine, per un totale di € 202.000,
correlato alla grave lesione all'immagine e al
prestigio dell'Amministrazione di appartenenza,
pregiudizio conseguente alle condotte illecite
accertate con sentenza penale di condanna definitiva
per reati contro la Pubblica Amministrazione, è stato
quantificato dal requirente nei termini che seguono:
X € 36.000; X € 20.000; X € 20.000; X € 30.000; X €
36.000; X € 30.000; X € 30.000.

In ordine al danno all'immagine, la Procura ha
evidenziato che in sede penale è stato accertato che
X e X, erano tenuti "a libro paga" dal X, che elargì
loro, a prescindere dalla divisione degli utili
derivanti dalla titolarità di quote societarie da
parte di soggetti collegati ai poliziotti, una cifra
mensile di € 600, per un totale, nel periodo
considerato, di € 18.000 ciascuno. Applicando il
richiamato criterio del doppio delle somme e dei beni
indebitamente chiesti e ottenuti dagli interessati il

pregiudizio è stato indicato per ciascuno in € 36.000.

Di contro, con riferimento alla posizione di X, X, X, X e X, la Procura ha fatto ricorso al criterio equitativo, risultando il richiamato criterio del *duplum* di non agevole dimostrazione e comunque iniquo, restituendo una cifra modesta o simbolica a fronte di un danno elevatissimo.

7. Il requirente ha dettagliatamente indicato gli elementi salienti delle indagini penali compendiate nei provvedimenti giudiziari, descrivendo le reiterate condotte delittuose perpetrate da ciascuno dei convenuti, in concorso fra loro, evidenziando quelle che assumono rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa, soprattutto quale violazione degli obblighi di servizio, per asservimento della funzione pubblica agli interessi privati di soggetto malavitoso, dietro corresponsione di danaro o altre utilità. Ha argomentato in ordine alle specifiche condotte accertate in sede penale in via definitiva ed irrevocabile con la sentenza di condanna, richiamando l'effetto espansivo del giudicato di cui all'art. 651 c.p.p., che rende

incontrovertibile la verifica materiale dei fatti accertati.

Quanto all'elemento soggettivo, secondo il requirente, le condotte degli odierni convenuti, accertate penalmente, assumono una connotazione dolosa anche nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, in considerazione della reiterazione delle condotte criminose, del notevole lasso temporale, della posizione rivestita nella Polizia e della connessa preparazione professionale, quali poliziotti con esperienza e gradi elevati.

Il requirente ha quindi concluso, sul piano della responsabilità amministrativa, indicando gli elementi costitutivi della responsabilità e le condotte dolose (in subordine gravemente colpose) in rapporto di causalità immediata e diretta con il danno, nella misura in cui hanno cagionato il danno erariale, patrimoniale e non patrimoniale, integrando una violazione degli obblighi di servizio, tale da recidere il nesso sinallagmatico con l'Amministrazione di appartenenza, e arrecando

disdoro all'immagine della stessa.

8. Non risultano costituiti X e X, nonostante la regolarità delle notifiche.

9. Si sono costituiti, con la difesa dell'Avvocato Arciero, i sigg.ri X, X, X e X, formulando in primo luogo la richiesta di definizione agevolata ai sensi dell'art. 130 c.g.c. con la proposta di pagamento di una somma non superiore al 40% (X X) al 45%(X) e al 50%(X). La Procura ha depositato il parere negativo all'accoglimento della richiesta, ritenendo sussistente il doloso arricchimento dei convenuti.

10. Con decreti presidenziali n. 16, n.17 e n.19 del X, assunti nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024, sono state accolte le richieste di rito abbreviato per X, X e X e risultano intervenuti i rispettivi pagamenti di quanto definito dal Collegio per ciascuno, la prova dei quali è stata depositata in atti.

11. Con distinte sentenze, quindi, è stato definito il giudizio nei confronti di X (sent. n. X/X), X (sent. n. X/X) e X (sent. n. X/2X).

12. Con decreto n. X/X in pari data non è stata accolta la richiesta del X, risultando motivato il dissenso rappresentato nel parere dal Pubblico ministero, in quanto concretizzato il doloso arricchimento, proseguendo nei confronti di quest'ultimo il giudizio con l'odierna udienza di discussione.

13. La posizione dei tre convenuti, X, X e X, pertanto, risulta stralciata e l'odierno giudizio è proseguito nei confronti degli altri convenuti X, X, X e X, previo decreto di fissazione dell'udienza odierna.

14. Di seguito si rappresentano le argomentazioni difensive dei restanti convenuti costituiti in giudizio.

15. L'avv. Arciero per il X, ora in servizio presso altro ufficio di PS, ha chiesto nel merito di assolvere il convenuto da ogni addebito, ed in via subordinata di disporre la riduzione dell'entità del danno. Le linee difensive si sono soffermate sulla totale insussistenza del danno erariale contestato, sulla insussistenza del nesso di causalità tra fatto

illecito e presunto danno erariale, sull'erronea quantificazione del presunto danno erariale e sulla diversa qualificazione dell'elemento soggettivo.

15.1. In particolare, è stato eccepito che, al netto della minor quantificazione dell'addebito rispetto all'invito, nell'atto di citazione si è affermato solo genericamente e senza alcun supporto motivazionale che le difese spiegate non sono state idonee a superare la contestazione contenuta nell'invito a dedurre.

15.2. La difesa ha inoltre prospettato "come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato", non avendo il convenuto tratto effettive utilità in modo doloso.

15.3. Ha evidenziato come il rapporto con il X, di cui fino al febbraio 2018 non conosceva le problematiche di rilievo penale, fosse essenzialmente la condivisione di alcuni momenti di svago per rapporto di amicizia (il X effettuava normalmente il servizio di catering in occasione di molti eventi istituzionali organizzati dalla Questura di Roma) e

che la condotta contestata era invece inquadrabile nell'attività di ordine e sicurezza pubblica, anche come "polizia di prossimità" e come "adempimenti d'ufficio".

15.4. Ha aggiunto, con riferimento alle presunte "utilità" conseguite dal convenuto X, che si è trattato di intestazione di quote di società nel 2016, in via onerosa al proprio coniuge in regime di separazione dei beni. La difesa ha contestato le utilità presunte relative alla elargizione alla associazione dilettantistica sportiva-ADS reparto volanti (per € 17.690), sia perché si trattava di sponsorizzazioni regolarmente fatturate e con finalità sociali (ad es. regali al reparto oncologico dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù, in atti), sia perché, dal febbraio del 2018, non erano state più accettate le sponsorizzazioni da Società riconducibili al Sig. X.

15.5. Ha messo in evidenza che la contestata ricerca di locali commerciali per il X, per avviare un'attività, è eventualmente avvenuta fuori dall'orario di servizio (non vi è prova di impiego

della propria funzione, per tali finalità da parte del convenuto).

15.6. La difesa ha riferito che il clamore mediatico, cui la Procura allude a supporto del danno all'immagine, è essenzialmente riferito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ordinanza poi dichiarata illegittima dalla Corte di cassazione.

15.7. Ha fatto presente, inoltre, che la sentenza di condanna è stata emessa al termine di un procedimento penale, il cui esito e le cui modalità di svolgimento sono stati oggetto di un ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, presentato anche da X per violazione del diritto ad un equo processo.

15.8. Da ultimo, ha precisato che non vi è prova della percezione di importi mensili versati dal X quale corrispettivo di asservimento; che la macchina Ferrari gli è stata prestata per poche ore per il 18° compleanno della figlia; che i frequenti incontri al Commissariato erano correlati alle attività di servizio o casuali poiché gli esercizi commerciali

del X erano ubicati in zona; il posticipo della notifica al X del provvedimento di affidamento in prova emesso dell'Autorità Giudiziaria, ancorché era stato chiesto dal X per potersi recare in altra città, era consentito dalla prassi, non essendovi urgenza, di contattare prima telefonicamente l'interessato per concordare la notifica di provvedimenti.

15.9. Ha concluso, chiedendo di assolvere il convenuto da ogni addebito ed in via subordinata nel merito, di disporre la riduzione dell'entità del danno erariale.

16. Si è costituito X, la cui difesa ha chiesto di accertare l'insussistenza del danno ed in via di mero subordine ritenere erronea la quantificazione dei danni prospettati e, conseguentemente, procedere alla rideterminazione della stessa.

16.1. Ha eccepito, in primo luogo, che la maggior parte delle ipotesi di asservimento della funzione pubblica da parte del X in favore del X, elencate dalla Procura contabile, fa riferimento a circostanze mai contestate dalla stessa pubblica accusa in sede penale, neppure in sede dibattimentale. Ha

evidenziato quindi che X non ha mai preso contatti con i vigili urbani per questioni legati all'insegna di un locale del X, non si è mai interessato delle licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio delle scommesse adoperandosi per agevolare la rapida risoluzione di pratiche burocratiche, né per X né per familiari dello stesso. Le attività espletate rientravano nella competenza del commissariato X, presso il quale prestava servizio il poliziotto.

16.2. Ha eccepito che l'attribuzione del 25% delle quote della XXXX s.r.l. è stata effettuata nei confronti della moglie dell'odierno deducente nonostante il suo parere contrario, con totale estraneità del X a qualunque interesse legato alla gestione del bar ed alla ricezione di denaro, beni o utilità.

16.3. Ha riferito di aver restituito il prestito al X del pagamento dell'iscrizione in palestra (€ 200). Nel contestare l'illiceità delle sponsorizzazioni, ha fatto presente di non essere stato vicepresidente dell'ASD (tuttavia in atti

risulta la nomina dell'ottobre X con verbale assunto in sua presenza!).

16.4. Ha obiettato che la quantificazione del danno è stata calcolata in maniera sproporzionata, rispetto alle condotte contestate e senza differenziazione dei parametri con gli altri convenuti, ritenendo peraltro che vi sia nella domanda disparità di trattamento rispetto agli agenti X e X che sono stati destituiti, a fronte della reintegrazione degli altri nel posto di lavoro.

16.5. Ha quindi chiesto di rivalutare dette contestazioni, in considerazione anche del comportamento tenuto dal X nell'arco dell'intera carriera (come comprovato dal foglio matricolare, da encomi ed onorificenze, da avanzamenti per meriti) e tenendo presente che è padre di due figli in età scolastica ed unica fonte di reddito per l'intera famiglia. Anche in tal caso viene rappresentato che non sussiste la risonanza mediatica riferita alla misura cautelare illegittima.

16.6. Ha concluso chiedendo l'archiviazione o la rideterminazione del danno.

17. X e X non risultano costituiti, nonostante la regolarità delle notifiche.

18. All'odierna udienza, la Procura ha richiamato quanto dedotto nell'atto di citazione ed ha confermato le argomentazioni a sostegno della domanda e la richiesta di condanna. Gli Avvocati dei convenuti hanno ribadito le eccezioni e le difese già prospettate.

19. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

20. La fattispecie in esame riguarda un danno erariale correlato a condotte illecite del dipendente pubblico, accertate penalmente con sentenza penale irrevocabile di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.

21. In primo luogo, va dichiarata la contumacia di X X e X X, avendo riscontrato la regolarità delle notifiche.

22. Passando all'esame del merito, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale diretto e del

danno all'immagine, a carico di X e di X è fondata ed è accolta integralmente. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale diretto e del danno all'immagine è accolta parzialmente nei confronti di X e X.

23. Sulla base della documentazione versata in atti, risultano sussistenti gli elementi della responsabilità erariale. Le reiterate condotte delittuose esposte dal requirente, illustrate ed acclarate nelle sentenze penali, quali il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio a favore di imprenditore legato a un clan malavitoso, in cambio di utilità personali o per propri familiari, effettive o promesse ed accertate tali in via definitiva in sede penale, sono senza alcun dubbio foriere di danno patrimoniale per le finanze pubbliche, avendo reciso il nesso sinallagmatico derivante dal rapporto di servizio instaurato con l'Amministrazione (Sez. Lazio sent. n. 151/2023; Sez. Umbria sent. n.68/2021), con conseguente inutilità della retribuzione corrisposta. Tale elemento connota il nesso eziologico, avendo i comportamenti illeciti

reso in parte priva di utilità la spesa sostenuta dall'apparato pubblico per la corresponsione delle retribuzioni nel periodo in esame. I fatti, nella loro storicità ed ascrivibilità ai suddetti incolpati, sono certi e incontestabili, quindi vincolanti in questa sede in conformità all'art. 651 c.p.p. ed in aderenza a quanto argomentato dalla Procura, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Corte conti, Sez. I App. sent. n. 490/2021; Corte conti, Sez. II App. sent. n. 476/2019). Al riguardo, per i reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile in sede penale opera l'effetto espansivo del giudicato, di cui al menzionato art. 651 c.p.p., che rende incontrovertibile la verifica materiale dei fatti accertati atteso che la sentenza penale irrevocabile di condanna dispiega piena efficacia di giudicato *"quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato"*

(Sez. II App., sent. n. 476/2019 citata).

Ed inoltre, il compimento di condotte illecite nell'esercizio delle funzioni integra non solo la violazione dei canoni di lealtà e buona fede ex art. 1375 c.c., nonché la lesione dell'obbligo di diligenza statuito dall'art. 1176 c.c., che presiedono all'esecuzione dei rapporti contrattuali in generale e del rapporto di lavoro in particolare, ma anche un parziale inadempimento dell'obbligazione lavorativa, poiché, durante l'orario di lavoro, il lavoratore pubblico ha indirizzato le proprie energie a favore di finalità estranee all'Amministrazione (Corte conti, Sez. III App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019; Sez. Giur. Toscana, n. 106/2020). Nel caso di specie poi la persistente reiterazione ha prodotto innegabilmente effetti sistemici, tali da impattare direttamente sul contratto di lavoro, avendo inciso sulla quantità e sulla qualità della prestazione lavorativa, alle quali la retribuzione è costituzionalmente parametrata (art. 36 Cost.).

Accertato, come su indicato, il danno ed il legame con le condotte, l'elemento soggettivo dei convenuti è individuato nel dolo, che si evince non solamente per le fattispecie delittuose per le quali sono stati giudicati colpevoli in via definitiva, ma anche in considerazione del lasso temporale e della reiterazione delle condotte, che consentono di tratteggiare l'atteggiamento dei convenuti, volto a conseguire utilità per sé o per propri familiari. Va considerata anche la consapevolezza delle condotte che, in ragione della rispettiva preparazione professionale per il ruolo rivestito nella Polizia, non poteva non esserci. Anche se viene eccepito dai convenuti che le singole condotte sarebbero da ricondurre ad adempimenti di servizio o a fatti privati al di fuori del lavoro, in realtà tali comportamenti, tutti accertati penalmente, vanno inquadrati in un contesto di ripetuti favoritismi ad un privato peraltro pregiudicato, in cambio di vantaggi personali, con distorsione delle finalità pubbliche.

Quanto al danno all'immagine, occorre evidenziare che la legge 20/1994, al comma 1 sexies, aggiunto dal comma 62 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che: *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente"*. All'art. 51 co.7 il codice di giustizia contabile ha ridefinito legislativamente i contenuti dell'azione di responsabilità amministrativa per il diritto al risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, prevedendo che: *"La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente*

procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."

Nella fattispecie odierna sussistono i requisiti previsti dalle norme per il danno all'immagine, quali la commissione di reato contro la pubblica amministrazione e la sentenza passata in giudicato che lo accerta ed infine la lesione del prestigio e il grave pregiudizio della reputazione e della personalità pubblica dell'Amministrazione sia all'esterno dell'Ente di appartenenza, presso i consociati, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata precipuamente opera, sia all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi. Nello specifico, il Collegio ha ravvisato detti elementi nel disvalore del comportamento per i fatti

in esame, che hanno inevitabilmente arrecato discredito alla Pubblica amministrazione proprio nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza, la cui la funzione ispirata ai parametri di legalità è stata svilita ed offesa dalla condotta dei convenuti.

In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, come noto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che, non potendosi la stessa ridurre all'eventuale spesa necessaria per ripristinare il danno (*ex multis*, C. conti, SS.RR., n. 1/QM/2011; *id.*, Sez. I app., n. 251/2006 e n. 209/2008), si possa procedere in via equitativa, tenendo conto di criteri oggettivi e soggettivi, come declinati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM/2003 (soggettivi, oggettivi e sociali), ovvero applicando la presunzione, relativa e non assoluta (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 294/2020), di cui all'art. 1, comma 1 *sexies*, della L. n. 20 del 1994 (introdotto dall'art. 1, comma 62, della L. n. 190 del 2012), del c.d. "raddoppio" del danno all'immagine rispetto alle somme oggetto di condotte appropriative da parte

dell'agente pubblico accertate in sede penale.

24. Passando al vaglio delle singole posizioni, il Collegio ritiene, come su specificato, che, in considerazione delle rispettive condotte, la domanda nei confronti del X e del X vada parzialmente accolta e la richiesta di condanna con i correlati importi di addebito debbano essere ricalibrati in funzione di alcuni elementi.

25. Quanto al X, in generale si rileva la circostanza che le singole attività ordinariamente commesse dal pubblico ufficiale, come asserita esplicazione della funzione pubblica, si connotano, nella loro unicità di contesto, attesa la persistente reiterazione criminosa che produce innegabilmente effetti sistemici, come generica e ciclica messa a disposizione delle funzioni pubbliche in favore del privato pregiudicato in cambio di vari profitti. Il compendio probatorio penale è sul punto eloquente: l'intestazione delle quote della società XX al proprio coniuge, quote che di per sé hanno un valore intrinseco -anche se all'indomani della richiesta di rinvio a giudizio, la moglie titolare delle quote ha

trasMESSO nel dicembre 2018 alla società la proposta inderogabile a trasferire la propria quota di proprietà-, in cambio o comunque con la disponibilità molto frequente a concedere al pregiudicato innumerevoli "cortesie", non certo identificabili come adempimenti di servizio (quali l'accordo per il posticipo della notifica del provvedimento dell'AG di affidamento in prova al servizio sociale, per consentire di recarsi in un'altra regione per motivi personali), incontri e numerosi contatti telefonici fra i due non solo a titolo di amicizia, ma riguardanti la disponibilità a rendere favori, inerenti le funzioni svolte dal convenuto, al X ed a tutti coloro che facevano parte dell'*entourage* del pregiudicato. Anche la vicinanza territoriale e l'esistenza di locali commerciali di interesse del X, nella zona di competenza del commissariato presso cui lavorava il convenuto, erano l'occasione di mettersi a disposizione del malavitoso.

Di contro, l'unica utilità attiene alle quote societarie suddette, mentre il prestito della vettura per una sola serata risale al 2017, quindi prima della

conoscenza dei problemi penali di X.

In conclusione, il Collegio, accertata la responsabilità e la sussistenza del danno e tenuto in debito conto tutti gli elementi portati a difesa dai convenuti e su evidenziati, soprattutto nel raffronto con gli altri incolpati, riduce il danno diretto alla percentuale del 15% (pari a d € 11.890,97)della retribuzione lorda del periodo, in considerazione della minor quantità delle reiterate condotte contestate. Riduce altresì in via equitativa il danno all'immagine a € 16.109,03 ritenendo di non poter utilizzare il criterio del "*duplum*" attesa la non incontrovertibile sussistenza di dazioni mensili di denaro, correlato alla gestione della società partecipata dal coniuge; il tutto per un totale di addebito di € 28.000.

26. Per il X, in primo luogo va considerato che, dall'insieme delle emergenze dell'istruzione dibattimentale in sede penale, rilevano una serie di condotte gravi del convenuto, nella loro visione unitaria e sistematica, non consone alla funzione, con disvalore del ruolo di pubblica sicurezza che

svolge un appartenente alle forze dell'ordine. Fra l'altro, emerge la disponibilità nei confronti dei familiari dell'imprenditore, attraverso l'esplicazione di pratiche di ordinaria gestione o questioni minute che rientravano nella competenza del commissariato Fidene-Serpentara, presso il quale prestava servizio il poliziotto, con immediata e fattiva collaborazione al fine di soddisfare tutte le esigenze del X, anche personalmente (pag. 104 e segg. sentenza penale Corte d'appello), senza contare che il convenuto risulta aver omesso di segnalare la violazione da parte del X al provvedimento di esecuzione della pena. E ciò in cambio di utilità, quali l'intestazione in favore della moglie e della cognata, del 25% ciascuna delle quote della XXXXXXXX XXX S.r.l. ovvero anche di piccole utilità (consegna di mozzarelle, pagamento palestra pur asseritamente ma non sicuramente restituito).

Di contro, le elargizioni all'associazione dilettantistica sportiva, sia quali sponsorizzazioni sia quali "dono solidale" per l'acquisto di giocattoli per l'ospedale pediatrico, in realtà non

possono essere qualificate come violazione di doveri di servizio, in assenza di ulteriori e diverse prove, e tantomeno se volte a scopi benefici, anche se il convenuto era stato vicepresidente dell'associazione. Ciò considerato, il Collegio riduce alla percentuale del 15% (pari a € 12.754,89) il danno diretto, in considerazione della minor quantità delle reiterate condotte contestate. Riduce altresì in via equitativa il danno all'immagine a € 10.245,11 anche in considerazione dell'entità degli addebiti agli altri incolpati, per un totale di condanna ad € 23.000.

27. Per il X ed il X, in assenza di ulteriori e diversi elementi, non riscontrati negli atti di causa, il Collegio concorda pienamente con la prospettazione attorea per entrambi anche nella quantificazione del danno diretto, parametrato in via equitativa in una quota, pari al 30%, delle retribuzioni percepite lorde, atteso che risulta dagli atti penali il fondamentale ruolo del X nell'organizzazione del reato, quali fra l'altro la ricerca di modalità attraverso la quale accedere agli uffici giudiziari ed alle informazioni ivi detenute

(pag. 124 sentenza corte d'appello all. 3 alla citazione). Per il X, la quantificazione è correttamente connessa alla disponibilità continua, anche quale intermediario, nell'organizzazione criminosa, a fronte di varie utilità.

In relazione al nocumento non patrimoniale addebitato a X e X, ad avviso del Collegio ed in completa adesione alle prospettazioni attoree, risultano integrati nel caso di specie i presupposti del danno all'immagine. Si concorda anche con la determinazione del *quantum* del risarcimento del danno non patrimoniale. Per il X, l'utilizzo del criterio del "*duplum*" previsto dall'art. 1, comma 1 *sexies*, della legge n. 20/1994, è motivato con riferimento alle somme ottenute dall'interessato, ovvero la percezione di somme settimanali (120 euro settimanali) per l'attività presso il locale XXXX (pag. 128 Sent. appello).

Per il X, il Collegio concorda con la Procura nell'utilizzo degli "indicatori di lesività" di natura oggettiva, soggettiva e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia, e con la

quantificazione equitativa del danno all'immagine, in considerazione della partecipazione al sodalizio criminoso, del quale facevano parte il X e la propria compagna, funzionario della cancelleria del Tribunale penale di X, anche quest'ultima condannata in sede penale e per responsabilità amministrativa.

28. Tutto ciò premesso e considerato, la domanda è accolta, con la condanna di X X, in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, al risarcimento del danno diretto di € 29.296,50 nonché del danno all'immagine di € 36.000,00 per un importo complessivo di condanna di € 65.296,50 comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

29. La domanda è accolta, con la condanna di X X, in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, al risarcimento del danno diretto di € 27.735,80 nonché del danno all'immagine di € 20.000,00 per un importo complessivo di condanna di € 47.735,80 comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

30. Accoglie parzialmente la domanda in favore del

Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, con la condanna di X X al risarcimento del danno diretto di € 11.890,97 nonché del danno all'immagine di € 16.109,03 per un importo complessivo di condanna di € 28.000 comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

31. Accoglie parzialmente la domanda in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, con la condanna di X X al risarcimento del danno diretto di € 12.754,89 nonché del danno all'immagine di € 10.245,11 per un importo complessivo di condanna di € 23.000 comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

32. Alla soccombenza e alla conseguente condanna segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio, come indicato nel dispositivo, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per

la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80337 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

•ACCOGLIE la domanda e per l'effetto

- CONDANNA X X, come in epigrafe generalizzato, al pagamento in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato dell'importo complessivo di € 65.296,50 (sessantacinquemiladuecentonovantasei//50), comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

- CONDANNA X X, come in epigrafe generalizzato, al pagamento in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato dell'importo complessivo di € 47.735,80 (quarantasettemilasettecentotrentacinque//80), comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

•ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e per l'effetto

- CONDANNA X X, come in epigrafe generalizzato, al pagamento in favore del Ministero dell'Interno -

Polizia di Stato dell'importo complessivo di € 28.000 (ventottomila), comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo

- CONDANNA X X, come in epigrafe generalizzato, al pagamento in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato dell'importo complessivo di € 23.000 (ventitremila), comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

32. Condanna altresì tutti i quattro convenuti al pagamento in parti uguali delle spese del giudizio in favore dello Stato, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
17 dicembre 2024.

L'estensore
Alessandra Sanguigni
F.to digitalmente

Il Presidente
Antonio Ciaramella
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **788,42 (settecentottantotto/42)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente